

**STATUTO DELLA "ASSOCIAZIONE DILETTANTISTICA SPORTIVA
SUBACQUEI PIEMONTESI"**

ART. 1 - DENOMINAZIONE, SEDE E DURATA

L'associazione sportiva dilettantistica denominata "ASSOCIAZIONE DILETTANTISTICA SPORTIVA SUBACQUEI PIEMONTESI", siglabile "A.D.S.S.P.", fondata nell'anno 1954, è costituita ai sensi e per gli effetti dell'articolo 18 della Costituzione Italiana e degli articoli 14 e seguenti del Codice Civile.

L'Associazione ha durata indeterminata e sede legale in Torino. Ai soli fini dell'iscrizione presso i competenti Pubblici Registri, si dà atto che l'attuale indirizzo è in Corso Francia n. 177/bis.

ART. 2 - SCOPO NON LUCRATIVO ED OGGETTO SOCIALE

La A.D.S.S.P. è apolitica, apartitica e persegue la sua attività senza alcun fine di lucro.

Essa riunisce coloro che si interessano alle attività sportive dilettantistiche con la finalità di esercitare in via stabile e principale l'organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche in ambito subacqueo, ivi comprese la formazione, la didattica, la preparazione e l'assistenza all'attività sportiva dilettantistica.

In particolare l'oggetto dell'associazione consiste nel: curare la preparazione tecnica, pratica e teorica all'immersione in apnea e con autorespiratori; promuovere e organizzare tutte le attività psico-fisiche che siano correlabili al rapporto con l'ambiente acquatico, compresa l'attività didattica; organizzare e partecipare a gare subacquee di ogni genere, nonché a mostre e concorsi e ad altre manifestazioni pubbliche di propaganda delle discipline in questione.

Inoltre, allo scopo di migliorare la conoscenza e l'aggregazione fra i Soci e comunque in via solo secondaria e pur sempre strumentale rispetto al raggiungimento dell'oggetto di cui sopra, l'Associazione potrà programmare gite turistiche con o senza immersioni subacquee, manifestazioni sociali ricreative, sia in sede che fuori di essa.

L'Associazione si propone di partecipare fattivamente alla ricerca scientifica - sia nel campo della medicina e fisiologia subacquea che in quello dell'archeologia e biologia sottomarina - e ad altre attività subacquee in tutte le loro forme.

La A.D.S.S.P. potrà effettuare tutti gli atti e le operazioni contrattuali di natura immobiliare, mobiliare e finanziaria necessari od utili alla realizzazione degli scopi sociali, compresi l'acquisto di terreni o fabbricati tali da consentire la pratica sportiva dilettantistica, e la stipulazione di mutui per l'acquisizione di immobili con la

predetta destinazione o di attrezzature sportive; ai medesimi fini potrà anche acquisire contratti di sponsorizzazione.

L'Associazione è caratterizzata dalla democraticità della struttura, dall'uguaglianza dei diritti di tutti gli associati, dall'elettività delle cariche associative e dall'obbligatorietà dei rendiconti economico-finanziari in genere.

L'Associazione è un organismo di assistenza sociale e di cultura del tempo libero rientrante nella fascia di agevolazioni fiscali e tributarie previste a favore delle Associazioni assistenziali, culturali e sportive, dalle normative di legge.

L'Associazione esplicitamente accetta ed applica Statuto, Regolamenti e quanto deliberato dai competenti Organi del CONI, dalle Federazioni sportive o dagli Enti riconosciuti di promozione sportiva a cui deliberasse di aderire in base alla specifica attività svolta dall'Associazione stessa, nell'ambito dei propri fini istituzionali di cui al presente Statuto.

ART. 3 - SOCI

Acquistano la qualifica di Soci Ordinari tutti coloro che, dietro presentazione di domanda d'associazione, ottengono la tessera sociale nei modi e con le formalità stabilite dal presente articolo e dal Regolamento Generale.

La qualifica di Socio Onorario viene deliberata dall'Assemblea Ordinaria e conferita dal Consiglio Direttivo per particolari benemerienze acquisite nel campo dell'attività subacquea o sociale ed ha carattere vitalizio.

I Soci Onorari non sono tenuti al pagamento della quota associativa.

Sono Soci Sostenitori coloro i quali contribuiscono al potenziamento del sodalizio.

Per ottenere l'ammissione all'Associazione occorre:

- a) presentare domanda alla segreteria dell'Associazione compilando il modulo predisposto in ogni sua parte;
- b) accettare le norme del presente Statuto e del Regolamento Generale, dichiarando di conoscerne il contenuto;
- c) versare la quota associativa.

L'ammissione a socio è subordinata alla ricorrenza dei seguenti requisiti:

- assenza di condanne penali per delitti dolosi;
- assenza di provvedimenti disciplinari di sospensione o radiazione in campo sportivo.

E' facoltà del Consiglio Direttivo respingere la domanda di associazione, dandone motivata giustificazione e rimborsando la quota associativa eventualmente versata.

Le domande di associazione presentate da minorenni dovranno essere sottoscritte da un esercente la responsabilità genitoriale o dall'esercente la tutela.

Ai fini di quanto previsto al punto c) del presente

articolo, le quote associative, così come stabilite annualmente dal Consiglio Direttivo, sono dovute per intero, indipendentemente dalla data di iscrizione dell'Associato; inoltre, l'Associato che cessa, per qualsiasi causa, di far parte dell'Associazione non ha diritto di rimborso della quota associativa.

Tutti i Soci - senza essere soggetti ad alcun vincolo a riguardo - possono rinnovare ogni anno la loro iscrizione ed all'atto sono tenuti al pagamento della quota associativa, nella misura e secondo le modalità stabilite dal Consiglio Direttivo al principio di ogni anno sociale.

La quota associativa è intrasmissibile e non rivalutabile.

Ai fini del presente statuto, i membri della Associazione sono chiamati indifferentemente "Soci" o "Associati".

ART. 4 - DIRITTI E DOVERI DEGLI ASSOCIATI

Tutti i Soci hanno diritto di partecipare alla vita ed all'attività dell'Associazione e possono essere eletti alle cariche sociali, purché abbiano i requisiti richiesti dall'eventuale Regolamento Generale.

I Soci, eccetto quelli Onorari, per mantenere tale qualità, debbono versare annualmente alla A.D.S.S.P., nei termini stabiliti, la quota di associazione secondo quanto deliberato dal Consiglio Direttivo, se del caso ai sensi dell'eventuale Regolamento Generale.

ART. 5 - CESSAZIONE DELLA QUALIFICA DI SOCIO E SANZIONI DISCIPLINARI

I Soci cessano di appartenere all'Associazione:

- a) per dimissioni volontarie fatte pervenire in forma scritta al Consiglio Direttivo;
- b) per mancato rinnovo dell'iscrizione annuale;
- c) per morosità nel pagamento dei contributi associativi inerenti le attività didattiche svolte dall'Associazione e di cui si sia eventualmente usufruito;
- d) per radiazione deliberata nei confronti del Socio che commetta azioni ritenute disonorevoli entro e fuori dell'Associazione o che, con la sua condotta, costituisca ostacolo al buon andamento del Sodalizio, o in ogni caso per gravi motivi, quali:

- inadempienza agli obblighi previsti dal presente Statuto;

- inadempienza alle prescrizioni dell'eventuale Regolamento Generale;

- inadempienza allo Statuto e ai Regolamenti stabiliti dalla Federazione alla quale l'Associazione abbia aderito;

- inadempienza alle norme e alle direttive del CONI;

- motivi che, per la loro gravità, rendano incompatibile la prosecuzione del rapporto associativo.

La radiazione è deliberata dal Collegio dei Probiviri; contro tale delibera è ammesso ricorso all'assemblea e la

decisione è inappellabile all'interno della Associazione.

e) per scioglimento dell'associazione ai sensi dell'art. 18 del presente Statuto.

A carico dei Soci possono essere applicate le sanzioni disciplinari stabilite dall'eventuale Regolamento Generale.

ART. 6 - ANNO SOCIALE

L'anno sociale inizia il 1° (primo) luglio e termina il 30 (trenta) giugno dell'anno successivo.

Entro tre mesi dalla chiusura dell'esercizio, ovvero nel maggior termine di massimi sei mesi in caso di motivate necessità, il Consiglio Direttivo sottopone all'assemblea per l'approvazione il rendiconto economico-finanziario e la relazione illustrativa. Dal rendiconto deve risultare, in modo chiaro, veritiero e corretto, la situazione patrimoniale, economica e finanziaria dell'Associazione.

ART. 7 - ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

Sono organi dell'Associazione:

- a) - l'Assemblea;
- b) - il Consiglio Direttivo;
- c) - il Consiglio di Presidenza;
- d) - il Revisore Legale, se nominato;
- e) - il Collegio dei Proviviri;
- f) - il Tesoriere, se nominato;
- g) - il Presidente ed il Vice Presidente;
- h) - il Segretario.

ART. 8 - ASSEMBLEA DEGLI ASSOCIATI

L'Assemblea è l'organo supremo dell'Associazione. Ad essa sono riservate tutte le decisioni, nomine e determinazioni che il presente Statuto l'eventuale Regolamento Generale e le leggi le attribuiscono.

L'Assemblea regolarmente costituita rappresenta l'universalità dei soci e le sue deliberazioni vincolano tutti gli appartenenti all'Associazione, ancorché dissenzienti o non intervenuti.

Le Assemblee sono Ordinarie e Straordinarie.

L'Assemblea Ordinaria è convocata dal Consiglio Direttivo una volta l'anno entro il 30 (trenta) settembre - ferma restando la fine del periodo sociale al 30 (trenta) giugno e ferma restando la possibilità del maggior termine di massimi sei mesi in caso di motivate necessità - per discutere ed approvare le relazioni degli organi sociali ed il rendiconto economico-finanziario. Deve altresì essere convocata, senza indugi, qualora ne sia fatta richiesta da almeno un decimo dei Soci aventi diritto di voto.

La medesima Assemblea Ordinaria, ogni due anni, provvede altresì al rinnovo delle cariche sociali di sua competenza e precisamente del Presidente e del Vice Presidente, dei membri del Consiglio Direttivo, del Revisore Legale ove presente e del Collegio dei Proviviri.

L'Assemblea Straordinaria è convocata ogni qualvolta sia

ritenuto necessario dal Consiglio Direttivo e deve essere convocata, senza indugi, qualora ne sia fatta richiesta da almeno un decimo dei Soci aventi diritto di voto. Può inoltre essere convocata dal Revisore Legale ove previsto o dal Consiglio dei Probiviri quando gravi ed eccezionali esigenze lo impongano.

Spetta in ogni caso all'Assemblea Straordinaria discutere e deliberare su eventuali modifiche dello Statuto sociale e dell'eventuale Regolamento Generale.

Hanno diritto di partecipare alle assemblee tutti i Soci, a condizione che siano in regola con il pagamento della quota associativa (fatta eccezione per i Soci Onorari, i quali non sono tenuti al pagamento della quota) e non abbiano procedimenti disciplinari in corso, siano essi di sospensione o radiazione in campo sportivo, oppure effettuati in base all'eventuale Regolamento Generale.

Tutti i Soci esercitano il diritto di voto; i soci minorenni esercitano il voto suddetto tramite un esercente la responsabilità genitoriale o il tutore.

L'Assemblea è convocata presso la sede sociale o altro luogo purché in Italia, mediante avviso personale scritto da inviarsi ai Soci per posta e/o tramite e-mail con almeno 15 (quindici) giorni di anticipo sulla data fissata per la riunione.

L'avviso deve indicare:

- l'Ordine del Giorno;
- il luogo, l'anno, il mese, il giorno e l'ora della convocazione. Analogo avviso di convocazione deve essere esposto in modo visibile nei locali della sede sociale e/o pubblicato sull'eventuale sito web dell'Associazione.

L'avviso deve indicare anche il luogo, la data e l'ora della seconda convocazione, in giorno diverso da quello della prima convocazione, in caso di diserzione della prima.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione e, in caso di sua assenza o con il suo consenso, dal Vice Presidente, o dal consigliere più anziano di età sociale; in caso di ulteriore parità dal socio anagraficamente più anziano.

L'Assemblea è validamente costituita in prima convocazione con la metà più uno dei Soci ed in seconda convocazione con un numero minimo di un decimo dei Soci aventi diritto al voto.

Essa è retta da un Presidente d'Assemblea individuato come sopra, coadiuvato da un Segretario.

L'Assemblea prende le sue decisioni a maggioranza semplice ed in caso di parità la proposta si intende respinta. Sono fatte salve le maggioranze altrove indicate nel presente Statuto. Ogni Socio ha diritto ad un solo voto e sono ammesse due sole deleghe, che devono comunque essere in forma scritta, per socio partecipante.

Le decisioni dell'assemblea possono essere votate a scrutinio segreto o per alzata di mano, a giudizio dell'Assemblea stessa. Lo spoglio delle schede deve seguire immediatamente la votazione nella stessa riunione ed è espletato da una Commissione di scrutinio eletta dall'Assemblea stessa.

Di ogni Assemblea si deve redigere verbale firmato dal Presidente dell'Assemblea e dal Segretario.

ART. 9 - CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo ha il compito di attuare le decisioni dell'Assemblea, di curare l'osservanza dello Statuto, di provvedere all'amministrazione ordinaria e straordinaria e di redigere i rendiconti in genere da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea.

Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di cinque a un massimo di nove membri, tutti associati, purché il numero sia dispari.

Il Consiglio Direttivo, qualora ne ravvisi l'opportunità, allo scopo di esercitare meglio le sue funzioni, può:

- delegare parte dei propri poteri a suoi singoli componenti, potendo ove lo ritenesse attribuire loro anche la rappresentanza per le stesse materie e con gli stessi limiti con i quali delega loro i propri poteri decisionali;
- incaricare persone di particolare competenza nell'ambito dell'Associazione a svolgere compiti specifici;
- nominare un Tesoriere, con i poteri di cui infra; qualora lo ritenga opportuno, il Consiglio Direttivo può limitarne o revocarne l'operatività.

Agli amministratori è fatto divieto di ricoprire qualsiasi carica in altre società o associazioni sportive dilettantistiche nell'ambito della medesima Federazione Sportiva Nazionale, disciplina sportiva associata o Enti di Promozione sportiva riconosciuti dal CONI; più in generale, è fatto divieto di ricoprire le cariche che saranno ritenute incompatibili dalla legislazione tempo per tempo vigente.

La carica di Amministratore è gratuita, fatto salvo il rimborso delle spese sostenute e documentate in conseguenza dell'incarico.

Il Presidente onorario del Consiglio Direttivo ricopre una carica, appunto, onoraria. Lo stesso può essere: o nominato dal Consiglio Direttivo o nominato dall'Assemblea; in entrambe le ipotesi lo stesso non ha compiti specifici nella gestione dell'Associazione. Qualora nominato dall'Assemblea, può partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo con funzioni consultive.

ART. 10 - PRESIDENTE E VICE PRESIDENTE

Al Presidente del Consiglio Direttivo spetta la legale rappresentanza dell'associazione di fronte ai terzi ed in giudizio, nonché la firma sociale.

Il Presidente potrà essere rieletto per non più di quattro

mandati consecutivi.

Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in sua assenza.

ART. 10-BIS - CONSIGLIO DI PRESIDENZA

Il Consiglio di Presidenza è nominato dal Consiglio Direttivo ed è composto dal Presidente, dal Vice Presidente e da un consigliere.

Il Consiglio di Presidenza, in caso di urgenza, può prendere i provvedimenti di competenza del Consiglio Direttivo, salvo sottoporli alla ratifica di questo Organo alla prima riunione.

ART. 11 - REVISORE LEGALE

Qualora l'Assemblea lo ritenga necessario, al fine di garantire il buon funzionamento dell'Associazione, può istituire un organo monocratico, con funzioni di controllo contabile e gestionale, detto Revisore Legale.

Il Revisore Legale è nominato dall'assemblea e dura in carica due anni ai sensi di quanto disciplinato dal presente statuto; può essere rieletto; deve essere iscritto nell'apposito registro; esercita le funzioni ed applica le norme di cui all'art. 30 del D.Lgs. 117/2017 nei limiti della compatibilità.

L'attività del Revisore Legale è documentata per iscritto.

ART. 12 - COLLEGIO DEI PROBIVIRI

Il Collegio dei Probiviri è composto da tre membri effettivi eletti dall'Assemblea. I membri così eletti nominano nel loro seno il Presidente.

Il Collegio dei Probiviri, oltre a deliberare la radiazione di soci e ad avere le altre funzioni di carattere disciplinare stabilite dall'eventuale Regolamento Generale, si pronuncia sulla interpretazione dello Statuto e del Regolamento Generale. Inoltre, funziona da Commissione permanente per proporre all'Assemblea Straordinaria eventuali revisioni dello Statuto e del Regolamento Generale. Esprime altresì, prima dell'Assemblea di approvazione del rendiconto economico-finanziario, un informale parere sul rendiconto economico-finanziario e in generale su spese e entrate dell'Associazione.

ART. 13 - TESORIERE

Il Tesoriere, ove nominato dal Consiglio Direttivo, è colui che, nel rispetto delle direttive dello stesso Consiglio Direttivo, gestisce le finanze dell'Associazione con compiti operativi quali l'incasso delle quote sociali ed il pagamento delle spese dell'Associazione, collaborando con la segreteria nello svolgimento delle proprie funzioni.

ART. 14 - SEGRETARIO

Il Segretario è nominato dal Consiglio Direttivo, all'interno dell'Associazione. In alternativa potrà essere nominata persona esterna all'associazione; egli è tenuto a presenziare alle riunioni del Consiglio.

E' suo compito provvedere all'esecuzione pratica delle

disposizioni emanate dal Presidente in armonia con le decisioni del Consiglio Direttivo ed al coordinamento delle attività sociali.

ART. 15 - DURATA DELLE CARICHE

Tutte le cariche sociali hanno la durata di due anni.

ART. 16 - SOSTITUZIONE DELLE CARICHE

Qualora, per qualsiasi motivo, venisse meno uno dei membri del Consiglio Direttivo o del Collegio dei Probiviri, si provvederà alla sua sostituzione con chi abbia, fra i candidati non eletti, riportato il maggior numero di voti nella precedente relativa elezione. A parità di voti subentrerà il più anziano di iscrizione all'Associazione. In caso di ulteriore parità il più anziano anagraficamente.

Nel caso in cui i candidati votati non siano sufficienti a coprire le cariche vacanti, il Consiglio Direttivo, con le modalità stabilite dallo Statuto in caso di elezioni, dovrà convocare senza indugio una Assemblea per l'elezione di un numero di membri tale da coprire le cariche vacanti.

Il Consiglio Direttivo, qualora il numero dei suoi componenti si riducesse al di sotto di quello minimo previsto, avrà unicamente, nelle more della convocazione senza indugio dell'assemblea di cui al comma precedente, poteri di ordinaria amministrazione.

Qualora venga meno il Revisore Legale (ove istituito), il Consiglio Direttivo deve convocare senza indugio l'assemblea per la sua sostituzione.

ART. 17- ENTRATE - PATRIMONIO DISPONIBILE

Per conseguire i propri scopi l'Associazione dispone delle seguenti entrate, costituenti il patrimonio disponibile:

a) Quote associative annuali ed eventuali Quote Integrative Sociali, il cui ammontare è stabilito dal Consiglio Direttivo;

b) avanzi di gestione;

c) beni mobili ed immobili che pervengano a qualsiasi titolo all'Associazione;

d) proventi derivanti dalle varie attività sportive svolte dall'Associazione;

e) rendite derivanti dal suo patrimonio;

f) sovvenzioni, oblazioni, contributi di Enti pubblici o privati, lasciati da parte dei Soci, di privati cittadini, di Fondazioni, Associazioni, Enti ed Organismi privati e pubblici locali, nazionali, europei ed internazionali;

g) eredità o legati;

h) proventi conseguiti attraverso lo svolgimento di eventuali attività economiche, comunque finalizzate al raggiungimento degli scopi sociali;

i) erogazioni liberali degli associati, dei terzi ed eventuali sponsorizzazioni;

l) ogni altra entrata che contribuisca al reperimento dei fondi necessari al raggiungimento degli scopi istituzionali,

nel rispetto dei limiti e delle condizioni imposte dalla normativa vigente.

ART. 17-BIS - PATRIMONIO INDISPONIBILE

Il patrimonio indisponibile dell'Associazione è costituito dai beni conferiti ed espressamente imputati a Patrimonio Indisponibile.

Costituiscono Patrimonio Indisponibile i beni mobili e immobili e il patrimonio che perverranno all'Associazione a qualsiasi titolo, inclusi donazioni, legati, lasciti testamentari, elargizioni o contributi versati da enti pubblici o privati, nonché da persone fisiche, sempre che tutto quanto sopra sia espressamente destinato ad incrementare il patrimonio indisponibile per le finalità istituzionali dell'Associazione.

Il Consiglio Direttivo cura che i proventi ed i beni attribuiti all'Associazione con vincoli di destinazione siano utilizzati in conformità alle indicazioni del presente statuto.

ART. 18 - DEVOLUZIONE DEL PATRIMONIO SOCIALE E SCIoglIMENTO DELL'ASSOCIAZIONE

A) È fatto divieto all'Associazione di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, fondi o riserve comunque denominati, o in genere patrimonio, a favore di soci, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di qualsiasi altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto.

Gli utili e gli avanzi di gestione dovranno essere impiegati obbligatoriamente per la realizzazione delle attività istituzionali, o di quelle ad esse direttamente connesse, oppure per l'incremento del proprio patrimonio.

B) Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea Straordinaria dei Soci, con l'approvazione di almeno i 3/4 (tre quarti) dei Soci aventi diritto di voto e comunque nel rispetto delle norme di legge.

In caso di scioglimento dell'Associazione saranno nominati dall'Assemblea uno o più liquidatori scelti anche tra non soci; esperita la fase di liquidazione, il patrimonio residuo sarà devoluto a fini sportivi (art. 7 lettera h) del D.Lgs. 26/2021) e cioè ad altra Associazione con finalità sportiva, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996 n. 662 o comunque di cui alla normativa vigente, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

ART.19 - MODIFICHE ALLO STATUTO ED ALL'EVENTUALE REGOLAMENTO GENERALE

Le proposte di modifica allo Statuto ed all'eventuale Regolamento, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea Straordinaria, possono essere avanzate:

a) - da almeno 5 membri del Consiglio Direttivo;

b) - da almeno 1\6 dei Soci;

c) - dal Collegio dei Probiviri.

Le modifiche deliberate dall'Assemblea entrano immediatamente in vigore, fermo il rispetto delle norme che prevedano un differimento degli effetti (per esempio all'iscrizione in Pubblici Registri).

ART. 20 - NORMA FINALE

Per quanto non espressamente previsto nel presente Statuto si applicano le norme vigenti che regolano l'Associazionismo assistenziale, sportivo, culturale e ricreativo del tempo libero, delle Federazioni ed Enti di appartenenza e le norme del Codice Civile in materia di Associazionismo.

In originale firmato

BOMBONATO Claudia

Paolo-Maria SMIRNE Notaio

Certifico io sottoscritto, dott. Paolo-Maria Smirne, Notaio
in Torino, iscritto al Collegio Notarile dei Distretti Riuniti di Torino e Pinerolo, che la presente copia su supporto informatico e' conforme all'originale nei miei atti su supporto cartaceo, ai sensi dell'art. 22 , commi 1 e 3 del D.Lgs. 7-3-2005 n. 82 e art. 68-ter, L. 16-2-1913 n. 89; quale copia si trasmette ad uso consentito dalla Legge.

Torino, 23 settembre 2022